



Città di Campi Salentina

Provincia di Lecce

Regolamento **per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del** **Consiglio Comunale e della loro diffusione**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 32 del 22/07/2026

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Principi regolamentari

Titolo II - Modalità di registrazione ed Informativa

Articolo 4 - Registrazione

Articolo 5 - Informazione

Titolo III - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite dal Comune

Articolo 6 - Riprese audio e video nonché diffusione

Articolo 7 - Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale - Responsabilità

Articolo 8 - Gestione dei disservizi

Articolo 9 - Organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale

Articolo 10 - Pubblicazione delle riprese e durata

Titolo IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 11 - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive

Articolo 12 - Esercizio del diritto di cronaca

Titolo V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 13 - Diritto di accesso alle trascrizioni

Titolo VI - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Articolo 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

Articolo 15 - Tutela delle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati

Articolo 16 - Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati rilevati con le riprese

Titolo VII - Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune

Articolo 17 - Autorizzazione a gruppi consiliari

Articolo 18 - Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego

Articolo 19 - Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

Articolo 20 - Costi, modalità e utilizzo del materiale registrato

Titolo VIII - Norme di chiusura

Articolo 21 - Norme di rinvio

Articolo 22 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Campi Salentina, in prosieguo anche “Comune”, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa dell’Amministrazione.
2. Il presente Regolamento ha, pertanto, lo scopo di favorire e regolare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, che sono effettuate direttamente dal Comune, da suoi affidatari o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 38 del D.Lgs. n. 267/2000, in modo da offrire una ulteriore alternativa agli strumenti di informazione già esistenti.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla protezione dei dati personali e della riservatezza (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività di ripresa audio-video e di trasmissione dell’attività integrale del Consiglio Comunale riunito in adunanza pubblica ordinaria e straordinaria tramite canali istituzionali controllati dal Comune, quali il sito *internet* istituzionale del Comune e/o le pagine di *social network* ed il canale *YouTube* istituzionali nonché tramite emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, effettuata direttamente dal Comune, da suoi affidatari o da soggetti terzi previamente autorizzati.

Articolo 3

Principi regolamentari

1. L’attività di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall’articolo precedente, deve essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, nel rispetto, altresì, dei principi di liceità, di correttezza e di trasparenza e di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati personali, nonché di limitazione della conservazione (articolo 5 del Reg. UE 2016/679).

Titolo II

Modalità di registrazione ed Informativa

Articolo 4

Registrazione

1. Il Comune può procedere direttamente oppure a mezzo di soggetti affidatari o di soggetti autorizzati alla registrazione e trasmissione audio-video dell'attività delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.
2. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di categorie particolari di dati (dati sensibili) e di dati relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della *privacy*, le riprese audio-video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e coloro che intervengono nel corso della seduta sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta stessa.
3. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio Comunale.
4. Il Consigliere Comunale, l'Assessore o l'altro soggetto che legittimamente è presente nelle sedute del Consiglio Comunale, che non desidera essere ripreso, deve manifestare per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e prima dell'inizio della seduta, il suo dissenso alla ripresa e diffusione della propria immagine e/o del proprio intervento durante la seduta consiliare stessa, chiedendo il suo posizionamento al di fuori del raggio di inquadramento delle videocamere o l'interruzione della ripresa audio e video in occasione del proprio intervento.
5. Il Consigliere Comunale, l'Assessore o l'altro soggetto che legittimamente è presente nelle sedute del Consiglio Comunale che non ha manifestato in anticipo il suo dissenso ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, durante i lavori del Consiglio Comunale non può in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine vengano registrate e diffuse.

Articolo 5

Informazione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta ed anche al pubblico presente circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle riprese audio e video.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea e/o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo

all'Amministrazione di affiggere all'ingresso della sala specifici avvisi, cartelli o contrassegni contenenti gli elementi essenziali dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679).

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto, in apertura di seduta, ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, un comportamento consono al ruolo, evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

4. Nel caso in cui i Consiglieri e gli eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, può disporre la sospensione delle riprese audio-video. La sospensione è, altresì, disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "*dati relativi a condanne penali o reati*" e "*categorie particolari di dati*" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona (ad esempio, rientra tra le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti una seduta che delibera sull'attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere categorie particolari di dati).

Titolo III

Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite dal Comune

Articolo 6

Riprese audio e video nonché diffusione

1. Il Comune può effettuare direttamente le riprese audio e video o, in alternativa, affidare il servizio a soggetti esterni o autorizzare soggetti esterni o gruppi consiliari che ne abbiano fatto richiesta, con la successiva pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune e/o sulle pagine di *social network* e sul canale *YouTube* istituzionali dell'attività delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, a cura del Comune o dei soggetti esterni o dei gruppi consiliari richiedenti.

2. Il Comune può affidare a soggetti esterni il servizio di diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale tramite emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate.

3. Si precisa che per "diffusione" si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Pertanto, la diffusione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa in quanto prevista e disciplinata all'interno del presente Regolamento.

4. Le riprese e le trasmissioni audio-video, effettuate a cura del Comune, vengono realizzate sotto la responsabilità di un funzionario individuato dal Comune stesso o di altra figura espressamente autorizzata.

Articolo 7

Modalità delle riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale - Responsabilità

1. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video e la diffusione dei lavori del Consiglio Comunale deve essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale devono essere ripresi integralmente.
3. Non sono consentite riprese audio-video delle pause e delle interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Articolo 8

Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio Comunale devono procedere e non possono essere in nessun caso interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa e/o di diffusione audio-video.
2. In nessun caso le riprese audio-video possono essere eseguite con strumenti diversi da quelli del Comune o del soggetto esterno affidatario o autorizzato.

Articolo 9

Organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio Comunale. In tale veste, egli:
 - può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
 - può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
 - può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della *privacy* ed in particolare violazione della tutela di dati (ad esempio, categorie particolari di dati o dati relativi a condanne penali o reati);
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento;
 - dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale.

Articolo 10

Pubblicazione delle riprese e durata

1. Le riprese audio e video delle sedute consiliari vengono trasmesse sul sito *internet* istituzionale del Comune e/o sugli altri canali istituzionali (ad esempio, pagine di *social network*, canale *YouTube*, gestiti dal Comune) e/o sulle emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate affidatarie da parte del Comune.

2. Le registrazioni delle sedute consiliari restano disponibili sul sito *internet* istituzionale del Comune e/o sul canale *YouTube* istituzionale del Comune fino alla fine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale a cui la relativa seduta afferisce, fatta salva la verifica tecnica in ordine alla possibilità dei *server* di mantenere più sedute integrali del Consiglio Comunale. Le registrazioni delle sedute consiliari pubblicate in diretta sulle pagine di *social network* istituzionali del Comune restano disponibili sulle medesime pagine fino alla fine del termine massimo di durata impostato dalla piattaforma per il loro mantenimento *on-line* e, comunque, non oltre la fine del mandato amministrativo del Consiglio Comunale a cui la relativa seduta afferisce.

3. Al termine dei periodi previsti dal precedente comma, le riprese non vengono conservate presso il Comune e sono cancellate, considerando che rimane come documento ufficiale delle sedute di Consiglio Comunale il verbale della seduta che è sempre a disposizione dei cittadini.

Titolo IV

Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 11

Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive

1. La ripresa audio-video delle sedute consiliari pubbliche e la sua diffusione con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate non affidatarie del servizio di diffusione da parte del Comune, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

2. Per quanto previsto nel presente articolo, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

3. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio Comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

4. È esclusa l'autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale di cui al presente articolo nel caso di affidamento da parte del Comune a soggetti esterni del servizio di diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale tramite emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate.

Articolo 12

Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto

dagli articoli 136 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.) e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati - il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti - la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Titolo V

Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso alle trascrizioni

Articolo 13

Diritto di accesso alle trascrizioni

1. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, peraltro allegate alle deliberazioni di Consiglio Comunale, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle registrazioni audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Titolo VI

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Articolo 14

Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale è subordinata all'avvenuto adeguamento ed aggiornamento del Registro delle Attività di Trattamento del Comune, all'individuazione del personale interno autorizzato e appositamente istruito e ad eventuali Responsabili del trattamento esterni (in caso di esternalizzazione del servizio) ai sensi della vigente normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, nonché all'adozione delle adeguate misure di sicurezza e tutela, anche secondo il provvedimento emanato dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 15

Tutela delle categorie particolari di dati e dei dati relativi a condanne penali e reati

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "*categorie particolari di dati*" dal Reg. UE 2016/679, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, il riferimento a dati

biometrici o genetici, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Parimenti, sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, costituiscono la categoria dei dati relativi a condanne penali o reati, vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale, ad eccezione di coloro che rivestono un incarico pubblico o carica politica.

3. Le riprese audiovisive di discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi dalle categorie particolari di dati o dai dati relativi a condanne penali o reati che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che questo può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri Comunali presenti alla seduta.

Articolo 16

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati rilevati con le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), cui si rinvia, il Comune di Campi Salentina è il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate.
2. Il Comune, a garanzia della correttezza delle attività di trattamento, ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati di contatto sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale.
3. Il soggetto privato o altro soggetto terzo autorizzato cui è, eventualmente, affidato dal Comune il servizio di ripresa e diffusione delle registrazioni audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese.

Titolo VII

Facoltà di ripresa da parte di persone o enti diversi dal Comune

Articolo 17

Autorizzazione a gruppi consiliari

1. Nel caso in cui il Comune non intende attivare la registrazione e diffusione audio-video delle sedute consiliari, oppure nel caso in cui ciò non sia possibile per carenza di fondi e dotazioni, è facoltà del singolo gruppo consiliare richiedere l'autorizzazione ad effettuare il medesimo servizio a proprie cure e spese per la durata dell'intera consiliatura ed anche in maniera discontinua.

Articolo 18

Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego

1. Persone o enti che desiderano effettuare le riprese e la diffusione delle sedute consiliari presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, domanda scritta al Presidente del Consiglio Comunale,

utilizzando un apposito modello predisposto dal Comune. Tale modello è disponibile presso l'Ufficio di Segreteria del Comune oppure sul sito *internet* istituzionale del Comune.

2. I soggetti interessati devono comunicare al Presidente del Consiglio Comunale i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite con le riprese;
- modalità di trasmissione delle riprese.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula consiliare delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di ripresa audio e video, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che devono, in ogni caso, avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda. Il Presidente del Consiglio Comunale motiva l'eventuale diniego.

6. Le domande devono essere presentate almeno n. 2 (due) giorni lavorativi antecedenti il giorno della seduta del Consiglio Comunale ed è cura dell'Ufficio di Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente l'autorizzazione o il diniego, debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale.

7. Il soggetto autorizzato che effettua le riprese è tenuto a fornirne gratuitamente copia integrale delle riprese stesse al funzionario responsabile del servizio, che la prenderà in consegna al termine della relativa seduta consiliare.

Articolo 19

Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono tenuti:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima dell'orario di convocazione della seduta di Consiglio Comunale, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare o arrecare pregiudizio allo svolgimento delle sedute consiliari;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;

- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza e al significato di quanto espresso.
3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Restano, in ogni caso, a carico del soggetto autorizzato le responsabilità in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 20

Costi, modalità e utilizzo del materiale registrato

1. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale ai sensi del presente Titolo sono tenuti:
- a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è gratuito;
 - a non pubblicare le registrazioni su canali diversi da quelli espressamente previsti dal presente Regolamento (sito *internet* istituzionale, pagine di *social network* e canale *YouTube* di carattere istituzionale e attribuibili al Comune) o da quelli indicati nella domanda di autorizzazione.

Titolo VIII

Norme di chiusura

Articolo 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento acquista efficacia alla data di intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare della sua approvazione.